

Roma, 16 febbraio 2005

I Commissione - Senato della repubblica
I Commissione - Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei ministri
- D.A.G.L.
- Dipartimento per I rapporti con il Parlamento

Ministero dell'economia e delle finanze
- U.L. tesoro
- U.L. finanze
- R.G.S.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per la funzione pubblica
Ufficio legislativo

Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

Ministero dell'interno
Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.

A seguito dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata si è predisposta una prima serie di integrazioni e modifiche al testo in oggetto, che recepiscono gran parte delle osservazioni e richieste.

Stante l’urgenza di trasmettere il documento alle Commissioni competenti che hanno in corso l’esame del provvedimento, si invia il predetto atto con le seguenti precisazioni:

- a) Trattasi di documento di lavoro non costituente versione definitiva;
- b) A causa dei tempi ristretti non è stato ancora possibile esaminare talune osservazioni;
- c) Sempre per l’urgenza non è stato ancora possibile procedere alla consultazione con i Ministeri in indirizzo a cui pertanto si trasmette il testo in attesa di poter procedere ad un esame congiunto;
- d) Si sottolinea l’accoglimento della richiesta di rinvio dell’entrata in vigore del Codice con la conseguente possibilità di esercitarne prima dell’entrata in vigore stessa la delega per l’emanazione di decreti integrativi o correttivi;
- e) Si allega una relazione, ancorché da completare, che illustra le ragioni ed i limiti dell’accoglimento delle osservazioni.

Si ringrazia per la collaborazione confermando la presenza del Ministro Stanca alle sedute delle Commissioni.

La presente nota viene anticipata a mezzo telefax e quindi trasmessa a mezzo posta elettronica con il testo e la relazione allegati.

Si precisa che le modifiche introdotte al testo approvato dal Consiglio dei ministri sono evidenziate in neretto; che le parti barrate saranno espunte dal testo; che gli articoli aggiunti sono contrassegnati da numerazione recante “bis”, ecc.

Avv. Enrico De Giovanni

Relazione sulle modifiche al “Codice dell’amministrazione digitale”

L’ampio e motivato parere del Consiglio di Stato rende necessario uno specifico e puntuale esame delle singole osservazioni, per chiarire le ragioni per le quali sono state accolte o meno le osservazioni medesime.

Il Consiglio di Stato, riassunta la delega contenuta nell’art. 10 della legge n. 229 del 2003 e richiamati precedenti pareri da tenere presenti, dà atto all’Amministrazione di essersi data carico con impegno dell’opera di riordino normativo e di avere effettuato uno sforzo consistente per accelerare il cambiamento e l’innovazione; tanto premesso sottolinea le rilevanti peculiarità ed aspetti problematici del testo, sollecitando chiarimenti e riconsiderazioni, raggruppando i profili di fondo alla stregua dei quali aggiornare lo schema di codice: di seguito si enunceranno i singoli profili, chiarendo la posizione dell’Amministrazione e le ragioni ed i limiti dell’accoglimento delle osservazioni.

- 1) Il Consiglio di Stato sollecita un testo più completo, che ricomprenda ulteriori normative rilevanti ai fini della digitalizzazione dell’azione amministrativa. L’osservazione è condivisibile e viene accolta, per quanto di ragione, nel testo che si propone ai fini dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri suggerisce innanzi tutto l’inclusione nel testo delle norme sul Sistema Pubblico di Connettività; esse sono state emanate (con

approvazione definitiva in data 11 febbraio 2005) in attuazione della stessa delega ex art. 10 L. 229/03; il motivo che ha indotto a formulare due diversi testi è nuovamente operativo. Le norme sono, per il Governo, anche strumento di immediata e concreta attuazione delle politiche e nel caso di specie si è ritenuto ovviamente necessario creare prima le infrastrutture e gli strumenti necessari per digitalizzare l'azione amministrativa e quindi dettare le regole che disciplinano quest'ultima. E' questa l'unica ragione per cui il Governo ha approvato prima il decreto legislativo recante il Sistema Pubblico di Connettività (nonché la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione) e solo dopo il decreto legislativo recante il "Codice dell'amministrazione digitale". E' intendimento del Governo, e se ne assume il formale impegno, assorbire il testo delle norme del decreto legislativo sul S.P.C. nel Codice attraverso i decreti integrativi e correttivi previsti dal comma del più volte citato art. 10 L. 229/03. Sarà così accolta l'osservazione del Consiglio senza impedire l'immediata entrata in vigore del testo S.P.C. e le conseguenti urgenti realizzazioni operative che esso consente.

Per quanto concerne le norme sull'I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) si accoglie l'osservazione, introducendo un riferimento all'adozione di strumenti informatici per realizzarlo, fermo restando che la norma sull'istituzione dell'I.N.A. va comunque lasciata, per materia, nel corpo della legge che disciplina le anagrafi.

Anche in merito alla posta elettronica certificata si accoglie l'osservazione, introducendo nel Codice (art. 49) un riferimento all'istituzione della medesima, mediante regolamento, con richiamo all'art. 15 della legge n. 59 del 1997, ferma restando la disciplina regolamentare; in caso contrario, infatti, si cadrebbe in quella "legificazione che proprio il Consiglio di Stato paventa in altra parte del parere".

Viene inoltre accolta l'osservazione in riferimento agli articoli da 16 a 19 della legge 229/03; per quanto riguarda le altre disposizioni citate dal Consiglio di Stato e non assorbite dal Codice si ritiene che le norme medesime riguardino prioritariamente altri settori dell'ordinamento e che quindi l'aspetto "informatico" di tali disposizioni non eserciti una "vis attractiva" sufficiente a farle transitare nel Codice.

Per quanto concerne l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla recente riforma, si accoglie il rilievo e si modifica l'articolo 37 del Codice, di analogo contenuto, richiamando tuttavia l'art. 14 citato: trattasi, infatti, di disposizione concernente la Conferenza dei servizi, istituto previsto e disciplinato nella ricordata legge 241/90 e dunque sarebbe inopportuno spezzare l'organicità della disciplina ivi contenuta.

Con riferimento alle norme contenute nella recente legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), premesso che essa è successiva all'approvazione dello schema di decreto legislativo e che pertanto non poteva,

ovviamente, essere tenuta presente, si rileva quanto segue per ogni singolo comma dell'art. 1:

il comma 80 novella il Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed appare opportuno, per ragioni sistematiche e di materia rispettarne tale collocazione; analoghe considerazioni vanno fatte per i commi 149, 172, 332, 333, 381, 383.

Paiono invece misure contingenti, inadatte alla collocazione in un corpus normativo recante norme stabili e di principio quale è un codice, le disposizioni di cui ai commi 185 (come tale dovendosi leggere il riferimento al comma 187e 188.

Le disposizioni di cui ai commi 374, 378, 380, 382, 384, 385, 429 e 431 paiono, poi, disposizioni speciali relative a particolari settori dell'ordinamento (es.: settore fiscale), costituenti mere applicazioni dei principi generali fissati dal Codice: pertanto la loro inclusione appesantirebbe il testo senza fornire un reale valore aggiunto.

2) La seconda questione “di tipo strutturale” riguarda la necessità di accompagnare alle enunciazioni di principio norme direttamente precettive.

Sotto tale profilo il Consiglio di Stato sollecita la previsione di un ricorso alla tutela amministrativa e giurisdizionale e fornisce esempi di obblighi gravanti sulle P.A. o, viceversa, di liberazione dei cittadini e delle imprese da oneri; giova al riguardo ricordare che secondo l'Organo correttivo i diritti di cui all'art. 3 non sono azionabili. Sottolinea, di conseguenza, il Consiglio di Stato

che introdurre una più forte precettività comporterebbe il sorgere di oneri finanziari a carico del bilancio pubblico, cui può farsi fronte anche per mezzo di un riorientamento di spese ordinarie.

Al riguardo si deve sottolineare che la natura di “Codice” del presente testo suggerisce di fornire nel testo stesso le norme che determinano il quadro normativo generale entro cui va realizzata la digitalizzazione della P.A. lasciando a disposizioni più “contingenti” l’indicazione ed il finanziamento delle concrete misure operative volte a consentire la fattuale realizzazione di strutture e progetti (si pensi, ad esempio, all’art. 26 della legge finanziaria..... L./200...). A ciò si aggiunga che gran parte delle infrastrutture e degli strumenti necessari per digitalizzare l’agire amministrativo sono già in possesso delle P.A., che comunque dispongono di necessari finanziamenti anche per i prossimi anni, come meglio si vedrà infra.

E’ inoltre evidente che la “riconversione” dell’agire amministrativo al digitale e comunque la messa in opera di tutte le funzionalità digitalizzare come previste dal Codice saranno gradualmente, essendo frutto di una complessa opera di riorganizzazione previa progettazione e realizzazione delle necessarie soluzioni tecnologiche ove ancora non esistenti, il tutto anche in base alle disponibilità finanziarie. Solo quando le singole funzioni digitalizzate diverranno effettivamente disponibili si potranno ritenere immediatamente precettive, e dunque azionabili, le previsioni del Codice. Al fine di attribuire data ragionevole a tale momento è stato previsto, in taluni casi, un DPCM che

definisca la data a partire dalla quale la funzionalità debba essere assicurata: dalla medesima data dovrà ritenersi azionabile il diritto del cittadino all'uso dello strumento digitale.

In merito al problema della “perimetrazione” del Codice, con particolare riferimento alla disciplina sul procedimento amministrativo digitalizzato, si rileva come il problema appaia riferito, sostanzialmente, alla tecnica legislativa adottata. Anziché riferirsi in modo esplicito alle varie fasi del procedimento come descritte dal Consiglio di Stato si è fatto riferimento a singoli atti o fatti (scambio di corrispondenza, ricezione di istanze ecc...) che possono collocarsi nelle diverse fasi procedurali: trattasi, quindi, di una scelta di tecnica normativa che non determina il venir meno dei vantaggi perseguiti.

Con riferimento alla “perimetrazione” rispetto al testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) occorre sottolineare innanzi tutto che la stessa delega, limitata agli aspetti informatici e telematici dell'azione amministrativa, nello stesso tempo consente e limita un intervento del legislatore delegato volto ad intervenire su tali aspetti, scorporando la relativa disciplina da quella sulla documentazione cartacea; si tratta, d'altronde, anche di una scelta politica, volta ad introdurre una disciplina organica avente come punto di riferimento non più la documentazione amministrativa, ma l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni.

Proprio l'ampiezza di tale opera, dimostrata dalla stessa mole del Codice, comprova l'opportunità di un intervento riformatore anche sulle disposizioni del DPR 445/2000, riguardanti la documentazione cartacea, ed è quindi auspicabile una delega legislativa in tal senso.

Lo scopo è proprio quello, puntualmente segnalato dallo stesso Consiglio di Stato, di favorire la progressione da un modello di documentazione ad un altro. Si sta comunque provvedendo ad una rilettura della norma che eviti l'abrogazione di disposizioni che potessero risultare ancora utili ai fini della documentazione cartacea.

In merito, poi, alla proposta di ricollocare talune disposizioni nell'ambito di una fonte regolamentare, premesso che comunque la scelta del legislatore delegante è stata quella di privilegiare lo strumento del Codice come raccolta organica di norme di rango primario, superando la tecnica dei cosiddetti testi unici misti, va sottolineato che questa opzione ha implicato, in taluni casi, la legificazione di norme secondarie poiché le stesse, scomparendo da un testo organico e fondamentale, avrebbero rischiato di perdere il rilievo centrale che invece di fatto assumono nel nuovo quadro strategico del processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ritiene al riguardo possibile accogliere il rilievo del Consiglio di Stato con riferimento ad alcuni articoli concernenti la gestione documentale presso la P.A., che saranno ricollocati in apposito regolamento di esecuzione che sarà emanato al più presto. Va peraltro ricordato al riguardo che già il regolamento

concernente la posta elettronica certificata, di recente approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri, costituisce in concreto un primo regolamento di esecuzione del Codice: sarà comunque cura di questo Ufficio curare una raccolta organica e coordinata anche delle norme di regolamento, avvalendosi dell'autonoma potestà normativa secondaria spettante al governo e rammentata opportunamente dal Consiglio di Stato.

Con riferimento all'esigenza di una normativa transitoria per il progressivo abbandono del documento cartaceo si fa riferimento all'introduzione dell'articolo....., che appare idoneo a soddisfare l'esigenza testé ricordata.

Per quanto concerne il temuto "digital divide" cioè il rischio che un rilevante numero di cittadini risulti discriminato, vanno innanzi tutto ricordate le numerose iniziative assunte dal Governo in questi anni volte a diffondere l'uso delle tecnologie ed a superare le forme di esclusione, consacrate in tutte le leggi finanziarie degli anni più recenti: si ricordano qui le iniziative "PC ai giovani" (per i giovani che compiono 16 anni), "PC ai docenti"(per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado), "PC ai dipendenti pubblici": altre iniziative si aggiungono a questa, come quelle dirette alla formazione dei pubblici dipendenti, il che consente di formare il quadro di un ampio processo di alfabetizzazione informatica della popolazione con conseguente superamento del digital divide. Si è comunque accolto il rilievo introducendo una disposizione che prevede in via generale l'adozione da parte dello Stato di iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica ed il superamento del

digital-divide. In merito all'osservazione circa i rapporti con Regioni ed autonomie, si rileva che il Capo I prevede molteplici forme di collaborazione tra i vari livelli istituzionali, nel quadro di un "federalismo efficiente"; inoltre, va tenuto presente che tutto il processo di digitalizzazione delle P.A. per quanto riguarda le interazioni fra i vari soggetti si realizzerà grazie all'utilizzo del più volte ricordato "Sistema Pubblico di Connettività", oggetto di apposito decreto legislativo che sarà accorpato nel Codice con tempestivo decreto legislativo integrativo, che è un sistema del tutto condiviso e cogestito fra Stato, Regioni, ed Autonomie; pertanto il ruolo di tutti i soggetti istituzionali è rilevante e centrale.

Con riferimento al rilievo del documento amministrativo cartaceo si è, in sostanza, accolto il rilievo con l'introduzione dell'articolo.....

Infine, con riferimento ai rischi legati alle questioni di sicurezza, tecniche e di errore umano proprie dell'informatica, si rileva come in vari punti il Codice faccia esplicito e forte riferimento all'adozione di opportune misure per prevenire tali rischi; rischi che, peraltro, seppur ovviamente sotto altra forma, riguardano anche i documenti cartacei, anch'essi soggetti al rischio di distruzione, deperimento o errori umani.

La Sezione ha inoltre formulato osservazioni sui singoli articoli che di seguito vengono esaminate.

Con riferimento all'**articolo 1**, il Consiglio di Stato ha evidenziato che le definizioni di cui all'articolo 1 "non esauriscono tutte quelle contenute nel codice". L'osservazione è corretta. Tale scelta trova il suo fondamento nelle consuete regole di

drafting, laddove la collocazione delle definizioni in un apposito articolo è finalizzata a raggruppare le espressioni più frequenti nel testo. In applicazione di tale principio, le definizioni non ricorrenti nel testo sono state collocate nella sola parte di testo in cui le medesime sono state utilizzate.

Tuttavia verranno spostate le singole definizioni che lo stesso Consiglio di Stato ha espressamente chiesto di collocare nell'articolo 1, comma 1.

Sempre in tema di definizioni il Consiglio di Stato ha richiesto che le definizioni siano “valide solo ai fini del significato del codice, e non anche in assoluto”. Concordando con tale impostazione l'articolo 1, comma 1, reca la consueta dicitura “Ai fini del presente decreto si intende per:”.

Per quanto attiene l'uso delle espressioni “firma elettronica” e firma digitale”, occorre precisare che la nozione di “firma digitale” e la relativa tecnologie sono state introdotte in Italia con il dpr 513 del 1997. Nel 1999, quando l'Unione europea adottò la direttiva 1999/93/CE non accettò, quale unica soluzione tecnologica la firma digitale “italiana”, ma introdusse il concetto più generico di firma elettronica, prevedendo, si noti bene nelle sole definizioni, la firma avanzata quale categoria più ampia per le ulteriori possibili firme che la tecnologia avesse prodotto. Per altro verso la medesima Unione europea ha introdotto e disciplinato la firma qualificata, cioè la firma rilasciata da certificatori qualificati della quale la firma digitale costituisce una specie.

La stessa direttiva riconosce valore giuridico alla sola firma elettronica (c.d. debole) ed alla firma qualificata (c.d. forte), della quale la firma digitale, come detto, costituisce una specie.

Alla luce di tale quadro il d.lgs. n. 10 del 2002 ha introdotto ben quattro nozioni di firma.

In tal senso si concorda con il Consiglio di Stato laddove prevede che i tipi di firma sono due, “la firma elettronica pura e semplice e quella qualificata di cui la firma digitale è un tipo. In tal senso le definizioni, affermano quanto sopra. Due tipi

di firma (elettronica e qualificata) e una tipologia di firma qualificata: la firma digitale

A conferma della correttezza dell'impostazione assunta si osservi che in tutte le disposizioni "firma elettronica qualifica" e "firma digitale" sono equiparate. Ciò si è reso necessario, in quanto la categoria della firma qualificata deriva da una espressa previsione comunitaria; tuttavia, in Italia, l'unica forma di firma qualificata tecnicamente valida è la firma digitale.

Appare del tutto condivisibile l'osservazione relativa al riposizionamento delle lettere delle definizioni nel seguente ordine: *t*), *s*), e *r*).

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'aggiunta delle parole "in rete" alla definizione di carta nazionale dei servizi, il rilievo è accolto. Prima delle parole "in rete" verrà aggiunta l'espressione "anche".

Al fine di aderire all'osservazione di cui all'**articolo 2** il comma 1 appare ridondante con i contenuti del medesimo articolo l'apposizione del periodo richiesto dal Consiglio di Stato: "Gli interventi sui procedimenti regionali riguardano solo l'esercizio del potere di coordinamento informatico.". Non si ritiene, pertanto, utile accogliere la modifica richiesta.

L'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3, è recepita aggiungendo in fine al suddetto comma: "anche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

Per quanto riguarda il rilievo relativo all'azionabilità dei diritti di cui all'**articolo 3**, si concorda con quanto rilevato dal Consiglio di Stato; tuttavia, l'ampiezza della delega ha impedito la previsione di specifiche forme di azionabilità del diritto. Tuttavia, i contenuti della norma mantengono il loro valore alla luce degli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, relativo alla posta elettronica certificata, la riproduzione integrale del regolamento recante la disciplina di tale materia contrasta con quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, laddove evidenzia un eccessivo uso della rilegificazione. Trattandosi di una tematica di portata che va al di là della

sola norma in esame e, tenuto conto del suggerimento fornito dallo stesso Consiglio di Stato di avvalersi dei decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 10 della legge di delega n. 229/2003, questa considerazione verrà riesaminata in sede di redazione dei decreti correttivi..

E' accolta l'eliminazione del comma 6 dell'articolo 10.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'**articolo 10** e l'**articolo 13**, tali disposizioni sono volte a stimolare l'uso dell'ICT nell'azione amministrativa, ove troppo spesso ciò che non è espressamente previsto deve ritenersi come non consentito.

L'**articolo 12** non appare pleonastico in quanto, per la prima volta, si cerca di dare contenuti alla norma programmatica contenuta nell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione. In particolare, il comma 1 contiene profili affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 17 del 2004. I commi 2 e 3 sono finalizzati a regolare la *governance* dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali in un quadro che se affida la competenza legislativa esclusiva allo Stato in relazione al "coordinamento informatico dei dati", richiede comunque la collaborazione e la partecipazione delle autonomie.

Per quanto riguarda le singole norme, per le quali si richiede la copertura, prima di esaminare puntualmente i singoli articoli, occorre effettuare una premessa.

Negli anni 2002 e 2003 le sole amministrazioni centrali hanno speso un cifra di circa due miliardi di euro per la gestione, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi informativi spese relative all'informatica¹. Tale cifra non può essere individuata in un centro di competenza o in un singolo capitolo in quanto costituisce l'aggregato di tutte le previsioni contenute nei singoli bilanci delle singole amministrazioni.

L'obiettivo del codice non è quello di aggiungere nuove spese o nuovi oneri; attraverso le norme contenute nel decreto legislativo si tende a razionalizzare ed ad indirizzare l'uso di tali investimenti. Troppo spesso in questi anni le politiche di informatizzazione delle singole amministrazioni si sono sviluppate in modo

¹ Si allega al riguardo tabella pubblicata nella relazione annuale 2003 del CNIPA (pag. 112) presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 39.

disorganico. Prevedendo strumenti e metodologie comuni si ottiene il duplice obiettivo della razionalizzazione delle tecnologie utilizzate e delle spese effettuate.

Per quanto riguarda i singoli articoli in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha chiesto di conoscerne la copertura si osserva quanto segue.

Articolo 5. L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni determina un'indubbia riduzione dei costi in termini di abbattimento dei costi di cassa e di accelerazione del momento in cui l'amministrazione entra nella effettiva disponibilità delle somme.

Tuttavia, qualora codesta Commissione non ritenesse soddisfacenti i chiarimenti forniti questa amministrazioni si mostra sin d'ora disponibile ad introdurre una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 38, comma 2, nella formulazione da ultimo indicata dalla Ragioneria generale dello Stato ove si prevede che "il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti".

In relazione all'**articolo 6** va evidenziato che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è soggetto gestore della posta elettronica certificata per tutte le amministrazioni centrali. Pertanto, è sufficiente che le amministrazioni chiedano al CNIPA l'attivazione di una o più caselle di posta certificata. Tale casella verrà loro assegnata gratuitamente, come già accaduto per quelle amministrazioni che si sono avvalse di tale opportunità.

Per quanto attiene **l'articolo 7**, il comma 1 individua i principi ai quali le pubbliche amministrazioni centrali devono attenersi nel momento in cui sviluppano l'uso dell'ICT. Con riferimento alle espressioni "preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini" e "l'utilizzo di strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione", l'intendimento della scrivente amministrazione era volto a rendere applicabile, anche nello specifico settore cui il codice è rivolto, strumenti già presenti

nell'ordinamento, quali ad esempio la carta dei servizi di cui all'articolo 11, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e tutti gli altri istituti idonei ad evidenziare le reali esigenze dei cittadini ed il grado di soddisfazione degli utenti.

Si tratta, cioè, di strumenti introdotti nell'azione amministrativa da altre disposizioni e che trovano applicazione con portata generale. La norma in esame si è limitata a richiamare strumenti amministrativi esistenti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto l'indicazione della specifica copertura dell'**articolo 9**. Tale disposizione, relativa agli sportelli unici per le attività produttive non introduce un nuovo strumento. Lo stesso comma 1 della norma in esame fa riferimento allo sportello unico di cui all'articolo 3 del dpr n. 447 del 1998. La norma in esame vuole solo razionalizzare le modalità di funzionamento di tutti gli sportelli sin qui attivati.

In tale ottica devono essere letti i contenuti dei vari commi, i quali rispettivamente indirizzano l'attività degli sportelli non solo alla funzionalità informatica nei confronti dei cittadini ma anche con le altre amministrazioni. L'analisi sul campo ha infatti evidenziato che gli sportelli sono stati realizzati con modalità informatiche solo limitatamente alle funzionalità operanti verso i cittadini, sono stati, invece realizzati utilizzando i tradizionali strumenti cartacei per quanto riguarda con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per una più ampia ed omogenea informatizzazione non occorre effettuare nuove spese; occorre semplicemente utilizzare le tecnologie di cui si dispone sia nei rapporti con i cittadini che nei rapporti con le altre amministrazioni. Non occorre alcuna copertura per attuare quanto previsto da tale norma.

Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti pubblici prevista dall'**articolo 11**, anche in questo caso non si tratta di norma onerosa, in quanto le pubbliche amministrazioni già effettuano formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si pensi che nel solo periodo relativo agli anni 2002 e 2003 sono stati spesi per la

formazione informatica 27 mila euro². La disposizione è volta unicamente ad attuare politiche di formazione coordinate. In tal senso si prevede che le politiche di formazione siano ricomprese nei piani di cui all'articolo 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Non sono previsti oneri aggiuntivi rispetto alle cifre che le amministrazioni già destinano alla formazione informatica

L' **articolo 13** contiene solo principi cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere nel momento in cui realizzano un processo di digitalizzazione della propria attività. E' solo una norma di indirizzo volta ad evitare un difforme utilizzo delle tecnologie. Resta impregiudicato che i tempi di tale digitalizzazione saranno decisi autonomamente da ciascuna amministrazione in base alle risorse annualmente destinate l'innovazione dei processi di lavoro.

Anche l' **articolo 15** contiene disposizioni dal mero contenuto organizzativo. Tutte le attribuzioni indicate nella norma sono già di spettanza delle varie amministrazioni, ma, sebbene non in tutte le realtà, in alcune situazioni sono suddivise tra vari uffici in modo non funzionale. La norma vuole solo prevedere che le amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa riorganizzino le funzioni in materia di innovazione delle tecnologie. Si sottolinea che la validità di tale soluzione è dimostrata dalle più recenti riorganizzazioni realizzate in alcune amministrazioni dello Stato ove tali principi hanno già trovato sede. Per l'attuazione di tale disposizione non sono richiesti oneri ulteriori.

Per quanto riguarda l' **articolo 16** la norma istituisce un momento di confronto tra le amministrazioni dello Stato. Si tratta di organismi aventi tutti sede in Roma. Sul punto, come richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato, la disposizione esclude espressamente che possa essere corrisposto un trattamento economico di missione, o possano essere rimborsate le spese di viaggio e che dal presente articolo derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento alle articolate osservazioni formulate dal Consiglio di Stato relativamente agli articoli 17 e 18, si rappresenta che le formulazioni contenute in tali

² Si allega al riguardo tabella pubblicata nella relazione annuale 2003 del CNIPA (pag. 113) presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 39

norme sono il frutto di accurate analisi svolte in particolare con il Ministero della Giustizia. Sarà cura di questo ufficio sottoporre anche questo specifico profilo all'esame della predetta amministrazione.

In merito all' **articolo 20**, preliminarmente, si osserva che tale norma riproduce i contenuti di cui all'articolo 20 del dpr n. 445 del 2000. Correttamente il Consiglio di Stato ha evidenziato che la validità di un duplicato o di una copia dovrebbe discendere automaticamente dall'identità del testo accompagnata da una semplice attestazione di conformità; non è il principio giuridico che qui si mette in discussione. Le regole tecniche sono volte ad individuare le modalità attraverso le quali effettuare una copia, in modo da garantire immodificabilità e conformità all'originale. Le soluzioni tecnologiche possono essere molteplici, nelle regole tecniche verranno individuate una o più soluzioni tecnologiche tali da rispettare i necessari principi giuridici evidenziati dal Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda la limitazione di cui al comma 5, occorre preliminarmente illustrare la distinzione tra comma 4 e comma 5.

Il comma 4 disciplina gli originali non unici, quali ad esempio, fatture e conti correnti postali. In tali casi, ciascuno dei titolari può sostituire l'originale in proprio possesso effettuando la conservazione sostitutiva. Si tratta cioè di distruggere il cartaceo conservando una copia informatica, utilizzando la firma digitale che assicura la conformità all'originale. L'esistenza di due originali, ancorché entrambe in formato elettronico dà ragionevole sicurezza sulla conformità al cartaceo.

Diversamente accade nel comma 5. In primo luogo occorre precisare che tali disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, si applicano anche ai privati. Prevedere che l'attestazione di conformità possa essere fatta da chi ha formato l'atto o da chi lo riceve può ad esempio significare che, trattandosi di originale unico, venga distrutto ad esempio un assegno bancario solo perché chi ha ricevuto l'atto l'abbia conservato utilizzando la propria firma digitale. Diversamente dall'ipotesi di cui al comma 4, non esiste modo di provare la correttezza del procedimento di conservazione e l'unico originale disponibile è stato distrutto. Per

tale motivo è stata prevista, già dal dpr 445 del 2000 l'autenticazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale. Appare plausibile che la posizione assunta dal Consiglio di Stato possa aver avuto origine da una scarsa comprensibilità della relazione illustrativa.

Relativamente ai contenuti dell'**articolo 22**, il Consiglio di Stato ha evidenziato che rispetto all'articolo 24 del d.p.r n. 445 del 2000, è stato omesso il riferimento all'articolo 28 primo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Tale riferimento contenuto nell'originaria norma del dpr n. 445 del 2000, si riferisce alla sola autentica notarile, quasi a voler escludere l'autenticazione della firma digitale effettuata da soggetto diverso dal notaio, quale ad esempio il segretario comunale.

Per tale motivo il riferimento è stato eliminato. La disciplina dell'autenticazione trova la sua fonte nella complessiva disciplina in materia dettata dall'ordinamento.

L'osservazione di cui all'**articolo 24** è accolta.

In merito all'articolo 28 il Consiglio di stato ha rilevato una non conformità tra l'articolo in esame e l'articolo 29 del dpr n. 445 del 2000. La disposizione disciplina la vigilanza sull'attività di certificazione. Per disposizione comunitaria, tale vigilanza si rivolge solo ai certificatori qualificati e a quelli accreditati. Ne sono quindi esclusi i certificatori di cui all'articolo 23 del presente codice. La formulazione contenuta nel dpr n. 445 del 2000, sul punto non rispondeva alle prescrizioni comunitarie.

Per quanto riguarda il secondo profilo evidenziato nel parere non sussistono specifici elementi che giustifichino vigilanza e controllo sull'attività e solo controllo sui soggetti. Per tale motivo la disposizione è stata riformulata.

L'osservazione formulata con riferimento all'**articolo 29**, comma 2 è accolta aggiungendo, in fine: "ivi incluso il titolare del certificato."

Per quanto attiene l'**articolo 29, lettera i)**, l'osservazione è accolta e, al fine di chiarire quali sono i "servizi di elencazione" la norma è riformulata nel modo che segue: "i) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici

sicuro e tempestivo nonchè garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro **degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;**”.

L’osservazione di cui all’ **articolo 29, lettera m)** è accolta, inserendo dopo le parole “informazioni relative al certificato qualificato” le parole “dal momento della sua emissione”.

Con riferimento ai contenuti di cui all’ **articolo 29, comma 4**, il Consiglio di Stato evidenzia la mancanza di una disposizione relativa ai contenuti dei rapporti tra certificatore di firma e titolare della firma medesima. Tutti tali contenuti sono disciplinati dal dpcm 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche in materia di firme digitali.

In merito all’ **articolo 30** il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di coordinamento con il precedente articolo 29. Sul punto si osserva che quanto previsto dall’articolo 30, trova il suo fondamento in un’espressa previsione contenuta nella direttiva comunitaria 1999/93/CE in materia di firme elettroniche. La specificità di tale disposizione suggerisce di non alterare il quadro definito.

Con riferimento all’osservazione di cui all’ **articolo 31**, comma 1, lettera a), occorre osservare che tale disposizione riproduce integralmente quanto già previsto dall’articolo 29-quinquies del d.p.r. n. 445/2000, il cui testo è il frutto di lunghe e articolate considerazioni svolte con altre amministrazioni. Sarà cura di questo ufficio evidenziare, quanto osservato dal Consiglio di Stato, alle amministrazioni con le quali a suo tempo fu concordato il testo.

Appare corretta la richiesta di riproporre la disposizione transitoria contenuta nel comma 4 dell’articolo 29-*quinques* del d.p.r. n. 445/200.

Con riferimento alla richiesta di adeguata copertura finanziaria in merito alla previsione di cui al comma 4, in base alla quale le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti *software* per la verifica delle firme digitali, non può che riproporsi quanto già evidenziato nella relazione tecnico finanziaria allo schema di provvedimento. A legislazione vigente, e già da due anni, chiunque ha pieno diritto ad utilizzare la firma digitale nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni, come accade quotidianamente per oltre i due milione di persone che hanno acquistato tale firma. Peraltro l'acquisizione di un *software* per la verifica della firma non ha alcun costo, essendo lo stesso software disponibile gratuitamente sul sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (www.cnipa.it). La disposizione è volta a far sì che tutte le amministrazioni effettuino questa semplice operazione informatica ancora troppo poco diffusa.

Non appare condivisibile l'osservazione di cui all'**articolo 32, comma 2**, in quanto la firma si riferisce a documenti sui quali è apposta e non a dati, come erroneamente contenuto nel dpr n. 445 del 2000. Peraltro, la definizione di documento informatico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) prevede che documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Per maggior aderenza a tale definizione dopo la parola "documenti" è aggiunta la parola "informatici".

Di primaria importanza appare l'espressione "e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente" sulla quale il Consiglio di Stato ha mostrato delle perplessità. Tale previsione è volta a rendere consapevole il soggetto che firma automaticamente una serie di documenti, del fatto che la volontà di firmare è espressa in relazione a ciascun documento firmato automaticamente. Sul punto la richiesta del Consiglio di Stato è volta a chiarire "in che modo il titolare debba agire in concreto". Anche in questo caso si tratta di procedure tecniche disciplinate dal citato dpcm 13 gennaio 2004, relativo alle regole tecniche in materia di firma digitale, che non appare opportuno elevare al rango di norma primaria.

Per quanto attiene la modifica dell'espressione "sicura" occorre rilevare che in sede di traduzione, la citata direttiva comunitaria 1999/93/CE recava il concetto di firma sicura. Con successivo provvedimento di rettifica pubblicato sulla GUCE 119/4 del 7 maggio 2002 è stato precisato che l'espressione "firma sicura" non era corretta, più corretta è l'espressione "dispositivo sicuro di firma". In tal senso dopo le parole

“dei dispositivi” è aggiunta la parola “sicuri”. Tale disposizione si riferisce alle sole firme qualificate disciplinate dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE.

Per quanto riguarda **l’articolo 35** si osserva che tale disposizione riproduce fedelmente l’articolo 12 del d.p.r n. 445/2000, che a sua volta riportava i contenuti dell’articolo 14 del d.p.r. n. 513/1997. Il precetto contenuto in tale norma è in vigore da circa otto anni. Non essendo state apposte modifiche non si ritiene di dover aggiungere nulla in tema di copertura.

Capo III. Appare condivisibile la modifica della rubrica del Capo III

Per quanto riguarda la modifica della rubrica della **Sezione II** l’indicazione non può essere accolta, in quanto la nuova formulazione della rubrica della Sezione seconda è uguale alla rubrica dell’articolo 40. Tale scelta si giustifica altresì alla luce del richiesto assorbimento della Sezione III nella Sezione II.

All’**articolo 39**, comma 1 le parole “il sistema di gestione informatica dei documenti e sistema di conservazione informatica dei documenti” sono soppresse e le parole “il sistema di trasmissione interna alle amministrazioni dei documenti informatici” sono state incluse nella definizione informatica dei documenti, come suggerito dal Consiglio di Stato.

Conseguentemente, come indicato nel parere la rubrica dell’articolo 39 è sostituita in “Requisiti per la gestione informatica dei documenti”.

Si è invece ritenuto opportuno mantenere la Sezione IV (ora sezione III), in quanto relativa alla trasmissione informatica dei documenti, ma non solo interna tra le pubbliche amministrazioni.

E’ altresì modificata la rubrica della Sezione I, secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato

La richiesta di modifica di cui all’ **articolo 37** può essere accolta.

Per quanto attiene l’osservazione di cui all’ **articolo 38 comma 1** il Consiglio di Stato palesa un possibile eccesso di delega laddove in luogo di una possibile facoltà sia stato introdotto un obbligo. La disposizione utilizzando l’espressione “formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici” sembrerebbe

imporre un obbligo. Tuttavia, la predetta disposizione condiziona tale presunto obbligo alla “disponibilità di idonee risorse tecnologiche”. Anche in questa norma, così come in altre parti del codice non si vuole imporre un obbligo, si vuole semplicemente dare valore giuridico all’uso delle tecnologie. Chi ne dispone ne può utilizzare al meglio.

Con riferimento all’osservazione di cui al comma 2, si concorda pienamente con quanto affermato dall’organo consultivo e a tal fine è stato inserito l’articolo 76 che differisce l’entrata in vigore dell’intero codice.

Per quanto attiene ai possibili oneri di cui al comma 3, si osserva che il Consiglio di Stato in altra parte del parere (vedi osservazione n. 5.1 pag. 6) ha rappresentato di non aver esaminato la più recente corrispondenza inviata dalla Ragioneria generale dello Stato. A seguito di tale corrispondenza, e più in particolare della nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze **che si allega in copia**, l’articolo 38, comma 3, (ora comma 4 a seguito dell’inserimento di un nuovo comma 3, sempre su richiesta del Consiglio di Stato), sarà modificato nel modo seguente: “Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle Amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.”.

Relativamente all’**articolo 39**, l’osservazione di cui al comma 2 lettera *e*) è accolta; per quanto riguarda l’osservazione di cui alla lettera *h*) la parola “iter” è sostituita dalla parola “andamento”; per quanto riguarda la lettera *i*), la scarsa chiarezza della disposizione ed il suo contenuto nel quadro complessivo del provvedimento inducono a sopprimerla.

Al fine di recepire la richiesta di coordinamento con l’articolo 54, la lettera a) è stata modificata.

Articolo 40

La richiesta soppressione del comma 2 è accolta.

Articolo 41

L'osservazione relativa all'inciso del comma 3 è accolta.

Per quanto riguarda la richiesta di precisare le specifiche figure previste dalla contrattazione collettiva in riferimento alle “professionalità tecnico archivistiche”, occorre precisare che con tale indicazione non si intende far riferimento a precise figure professionali, ma a soggetti che, indipendentemente dalla figura professionale rivestita abbiano compiuto uno specifico percorso formativo in materia archivistica.

Per quanto riguarda la richiesta di collocare la disposizione in un testo regolamentare, tale soluzione verrà accolta, se non in questa sede a causa dei ristretti tempi di approvazione connessi alla scadenza della delega prevista per il 9 marzo 2005, con i decreti correttivi previsti dalla norma di delega (art. 10 legge n. 229/2003).

Articolo 42

Per quanto riguarda la richiesta di precisare le ragioni per le quali non sono stati riprodotti i commi 3, 4 e 5 dell'articolo dell'articolo 42 del dpr n. 445 del 2000, si osserva che relativamente al comma 3, si è ritenuto preferibile lasciarlo nel citato dpr n. 445/200, al fine di consentire una sorta di legame tra il predetto dpr che disciplina il cartaceo e il presente d.lgs che disciplina il digitale. L'espressione vuol anche essere l'elemento di collegamento tale da consentire all'interprete che effettui l'accertamento d'ufficio (operazione che prescinde dalla tecnologia utilizzata), di operare anche con strumenti telematici. Analoga indicazione può essere svolta con riferimento al comma 4 e 5, laddove la previsione di effettuare accertamenti d'ufficio senza oneri trovi applicazione sia quando l'accertamento sia svolto con modalità cartacee sia quando l'accertamento sia svolto con modalità digitali. Tuttavia, qualora le Commissioni ritenessero opportuno trasferire tali disposizioni nel decreto legislativo in esame, ovvero effettuare un diverso collegamento tra il dpr 445 e il presente decreto, questa amministrazione si rende disponibile sin d'ora ad accogliere tale indicazione.

Per quanto riguarda l'abrogazione degli articoli 56 e 57, occorre precisare che queste, così come altre disposizioni relative al protocollo, rivestono un contenuto di elevato dettaglio tecnico che mal si collocano in un decreto legislativo e non hanno più ragion d'essere nel dpr n. 445/2000. L'abrogazione di tali norme è preordinata a trasferire i contenuti delle suddette disposizioni nelle regole tecniche. Tenuto altresì conto del rinvio dell'entrata in vigore del presente codice, previsto dall'articolo 76, si ritiene di poter adottare tutte le norme tecniche necessarie al fine di evitare il vuoto legislativo.

Articolo 44

L'osservazione appare pertinente. La disposizione si riferisce al trasferimento delle informazioni e non ai procedimenti conclusi. A tal fine l'articolo 44, comma 1 sarà riscritto nel seguente modo: "È consentito il trasferimento, su qualsiasi tipo di supporto informatico, delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi."

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 62, che, diversamente dagli altri commi del predetto articolo non è confluito nell'articolo 44 del decreto legislativo, si ribadisce quanto già espresso con riferimento all'abrogazione degli articoli 56 e 57, di cui all'articolo 43: queste, così come altre disposizioni relative al protocollo, rivestono un contenuto di elevato dettaglio tecnico che mal si collocano in un decreto legislativo e non hanno più ragion d'essere nel dpr n. 445/2000. L'abrogazione di tali norme è preordinata a trasferire i contenuti delle suddette disposizioni nelle regole tecniche. Tenuto altresì conto del rinvio dell'entrata in vigore del presente codice, previsto dall'articolo 76, si ritiene di poter adottare tutte le norme tecniche necessarie al fine di evitare il vuoto legislativo.

Articolo 45

L'osservazione è accolta.

Articolo 47

Per quanto attiene ai contenuti del comma 1, si concorda con la proposta di eliminazione dell'inciso "ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1".

Con riferimento al comma 2 si precisa che la disposizione è finalizzata esattamente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato. Proprio in quanto rivolta al passato, non vi è alcun obbligo di sostituzione immediata, anzi, il contenuto della norma è volto a dare validità a qualsiasi processo di conservazione, anche a quelli superati dalle più moderne tecnologie, con l'unica condizione che il processo di conservazione, si ribadisce, qualsiasi processo di conservazione, garantisca la conformità dei documenti agli originali.

Articolo 48

Le osservazioni sono accolte.

Articolo 49

L'osservazione è accolta. Si riproduce il testo dell'articolo 14, comma 1, del dpr n. 445 del 2000, come modificato dal d.p.r. recante regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2005 ed attualmente alla firma del Capo dello Stato.

Articolo 50

Il Consiglio di Stato ha osservato la necessità di precisare che il comma 1 fa riferimento a comunicazioni di documenti. L'osservazione è accolta.

Per quanto riguarda la formula "di norma" con tale espressione si è voluto rovesciare il sistema delle comunicazioni, affermando che l'invio telematico è la norma l'invio cartaceo e l'eccezione, anche al fine di sottolineare il valore giuridico dell'invio telematico, che troppo spesso precede quello cartaceo, raddoppiando i costi delle trasmissioni.. Tuttavia, tale principio non può essere affermato in senso assoluto, prevedendo specifiche ipotesi di eccezione all'invio telematico, poiché in

una prima fase di digitalizzazione delle amministrazioni le situazioni che possono giustificare l'invio cartaceo sono molteplici.

Per quanto riguarda il comma 3 relativamente agli oneri in esso contenuti, non può che riproporsi quanto già detto con riferimento all'articolo 6. il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è soggetto gestore della posta elettronica certificata per tutte le amministrazioni. Pertanto è sufficiente che le amministrazioni chiedano al CNIPA l'attivazione di una o più caselle di posta certificata. Tale casella verrà loro assegnata gratuitamente, come già accaduto per quelle amministrazioni che si sono avvalse di tale opportunità. A tal fine la norma verrà modificato nel senso di prevedere tale obbligo solo per le amministrazioni centrali

Articolo 51

In merito al comma 1, occorre precisare che la disposizione di cui al comma 1 non costituisce una definizione, ma è volta a stabilire che le comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio e ricezione avvengono con posta elettronica certificata. In tal modo si afferma un principio relativo all'utilizzo c.d. raccomandata informatica.

Le osservazioni di cui al comma 2 sono accolte.

Articolo 53

Tutte le osservazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono accolte. Il testo della disposizione è inoltre coordinato con l'articolo 60, comma 1, come richiesto dal Consiglio di Stato nelle osservazioni a tale articolo.

Articolo 54

Con riferimento alla richiesta di armonizzazione con l'articolo 39, comma 2, lettera a) è stata modificata tale ultima disposizione con un rinvio interno all'articolo 54. Per quanto riguarda il richiamo alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si ritiene sufficiente la previsione di applicazione a tutte le norme del presente decreto contenuta nell'articolo 2, comma 5.

Articolo 55

L'osservazione di cui alla rubrica è accolta.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al comma 1 appare opportuno precisare che la disposizione non è volta a disciplinare i contenuti giuridici dell'accesso, che come correttamente osservato dal Consiglio di Stato devono essere definiti con regolamenti che novellino la vigente disciplina regolamentare della materia, adottata in attuazione della legge n. 241 del 1990. La norma in esame è volta solo a precisare che l'accesso telematico disciplinato per quanto attiene i contenuti giuridici dalla normativa vigente, deve essere realizzato, per quanto attiene i contenuti tecnologici secondo quanto previsto dal presente decreto. Ad avviso di questa amministrazione non appare opportuno un richiamo alla citata legge n. 241 del 1990, in quanto in tema di accesso informatico ai documenti amministrativi l'articolo 27, comma 8, lettera i), della legge n. 3 del 2003, autorizza il governo all'adozione di regolamenti per l'esercizio del diritto "di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni". Anche con riferimento a questi regolamenti il codice vuole solo indicare i principi tecnologici di realizzazione.

Appare corretta l'osservazione relativa all'espressione "procedure" che verrà sostituita dall'espressione "procedimenti".

Articolo 56

Nulla osta da parte di questa amministrazione a prevedere un organismo con mere funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazioni dei siti delle amministrazioni centrali. In tal senso è stato inserito un comma 2, recante: "Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazioni dei siti delle amministrazioni centrali."

Per quanto riguarda la realizzazione di un sito unitario si rappresenta che a tal fine dal 2002 il governo ha realizzato il portale www.italia.gov.it, che svolge le funzioni evidenziate dal Consiglio di Stato.

Per quanto infine alla nozione di accessibilità si precisa che i livelli ed i contenuti tecnici di tale espressione sono previsti nella legge n. 4 del 2004. E' accolta la richiesta di prevedere elevata usabilità e reperibilità.

Articolo 57

Le osservazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono accolte.

Per quanto riguarda la pubblicazione sui siti, come osservato dal Consiglio di Stato, la disposizione sarà modificata includendo anche i bandi di concorso e verrà altresì specificato che si tratta di mera forma pubblicitaria integrativa con funzione notiziale e non sostituisce le altre forme di pubblicità previste dalla legge, fra cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e non determina la decorrenza di termini sostanziali o processuali. Conseguentemente verrà espunta la necessità che tali bandi siano sottoscritti digitalmente.

Il termine di 24 mesi relativo all'adeguamento dei siti è stato previsto in quanto si tratta di un termine ragionevolmente compatibile con il costante aggiornamento dei contenuti dei siti cui sono tenute tutte le amministrazioni. In tal senso la disposizione non richiede oneri, in quanto qualsiasi sito richiede aggiornamenti dei contenuti, con frequenze ben inferiori ai ventiquattro mesi, che le amministrazioni effettuano come una sorta di manutenzione ordinaria dei siti medesimi.

Per quanto riguarda il comma 3 l'osservazione non può essere accolta in quanto solo i dati pubblici sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica; vi possono essere dei dati che sebbene prodotti dalle pubbliche amministrazioni non siano pubblici, in quanto soggetti ad esempio alla disciplina della legge n. 241 del 1990 o del decreto legislativo n. 196 del 2003, per i quali occorra l'identificazione informatica.

Articolo 58

Al fine di aderire alla richiesta del Consiglio di Stato in merito all'articolo 58, si ritiene opportuno sopprimere dal comma 2 l'espressione "i documenti rilevanti per il procedimento" in quanto ben vi possono essere documenti redatti in formato cartaceo; tuttavia non si ritiene di dover accogliere il riferimento a moduli e formulari

che ormai qualsiasi amministrazione produce informaticamente, anche solo con un sistema di videoscrittura e che in quanto tali ben possono essere pubblicati sul sito a pena di inutilizzabilità.

Articolo 59

L'osservazione di cui al comma 1 è accolta; la definizione è collocata nell'articolo 1. Per quanto attiene ai contenuti, la predetta definizione è modificata prevedendo che la fruibilità di un dato è la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

Per quanto riguarda il comma 2, la disposizione è volta a precisare che l'amministrazione titolare del dato è l'amministrazione che lo ha creato o comunque lo gestisce per fini istituzionali. Le eventuali amministrazioni che utilizzino tale dato non possono divenire titolari del dato medesimo. Ad esempio la titolarità del dato anagrafico è in capo al Comune, così come la titolarità del codice fiscale è dell'amministrazione finanziaria. Le amministrazioni che utilizzano tale dato, anche trasferendolo nei propri sistemi, sono comunque fruitori e non titolari del dato.

Articolo 60

L'osservazione è accolta. Il comma 1 dell'articolo 60 è soppresso. I relativi contenuti sono confluiti nell'articolo 53, comma 2. Conseguentemente nella rubrica sono sopprese le parole "limiti e".

Articolo 61

L'osservazione di cui ai commi 4 e 5 è accolta.

Con riferimento all'osservazione relativa al comma 6, analogamente alle considerazioni di cui all'articolo 38, il Consiglio di Stato in altra parte del parere (vedi par. 5.1 pag. 6) ha rappresentato di non aver esaminato la corrispondenza inviata a seguito dei più recenti contatti avuti con la Ragioneria generale dello Stato. A seguito di tale corrispondenza, e più in particolare della nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze **che si allega in copia**, l'articolo 38, comma 3, (ora comma 4 a seguito dell'inserimento di un nuovo comma 3, sempre su richiesta del Consiglio di Stato), sarà modificata nel modo seguente:

dopo le parole “direttamente interessate” sono aggiunte le parole “nell’ambito delle risorse già preordinate allo scopo.”.

Con riferimento all’articolo 62, il Consiglio di Stato rileva che la determinazione della copertura delle spese non può essere rimessa ad atti di normazione secondaria. Tale osservazione appare corretta. A tal fine è aggiunto un comma 4 che reca: “Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”. Tale soluzione risponde a quanto richiesto in quanto le singole basi dati da finanziare possono essere individuate dal Comitato dei ministri per la società dell’informazione, che ai sensi del citato articolo 27, comma 2, provvede anche a disporre il finanziamento.

Articolo 64

In relazione ai contenuti di cui al comma 1 il Consiglio di Stato è accolta la richiesta di richiamare il principio di non discriminazione e di eguaglianza. Si osserva tuttavia che l’erogazione dei servizi prestati in via telematica non danneggia le fasce di popolazione prive o non in grado di utilizzare strumenti informatici, in primo luogo tutte le disposizioni del codice prevedono l’erogazione dei servizi anche con modalità telematiche; in secondo luogo la possibilità per l’operatore di accedere ai servizi con modalità telematiche agevola anche la diretta erogazione al cittadino che si sia recato fisicamente allo sportello

Per quanto attiene all’osservazione relativa al comma 3 occorre osservare che la disposizione è volta, conformemente a quanto previsto nella rubrica dell’articolo a integrare i procedimenti che interessano più amministrazioni. Effettivamente il contenuto della disposizione si riferisce a tutti i procedimenti e non solo a quelli diretti all’ammissione o comunque correlati all’erogazione di un servizio pubblico. E’ proprio volontà della norma tendere all’integrazione di tutti i procedimenti amministrativi anche di quelli solo strumentali all’erogazione di un servizio pubblico.

L’osservazione di cui al comma 4 è accolta.

Articolo 65

L'osservazione è corretta. Il comma 3 sarà modificato espungendo il riferimento alla firma digitale

Articolo 66

L'osservazione è accolta. Sarà cura di questo Ufficio predisporre adeguata disposizione da inserire nel dpr 445, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

Articolo 67

In merito al comma 2 Il Consiglio di Stato osserva l'uso non corretto di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 in luogo di un previgente dpcm. In realtà tale comma riproduce i contenuti dell'articolo 27, comma 8, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 75, comma 1 lettera g), ma che per mera svista non è stato riportato nella parte di rubrica relativa alle norme confluite nel codice.

La previsione di un regolamento per i contenuti di cui al comma 2 risulta essere già normativa vigente.

Con riferimento alle osservazioni di cui al comma 6 si osserva che le regole tecniche sulla Carta nazionale dei servizi sono state adottate con decreto interministeriale 9 dicembre 2004 Per quanto attiene alla procedura, trattandosi di disposizioni squisitamente tecniche, lo strumento amministrativo si presenta più flessibile alle continue modifiche di natura tecnologica. A conferma di tale soluzione si osserva che il decreto 9 dicembre non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non avendo le caratteristiche di normatività o generalità necessarie per tale forma di pubblicazione, e di esso la predetta Gazzetta ha fornito mero avviso: la pubblicazione è avvenuta sul sito del Governo.

Le osservazioni di cui all' **articolo 68** sono accolte. Tenuto conto dell'ampiezza dell'integrazione richiesta è stato previsto un comma 3, nel quale è contenute quanto richiesto del Consiglio di Stato.

Articolo 69. L'osservazione di cui al comma 1 lettera b) è accolta;

Per quanto riguarda le nozioni di interoperabilità e di cooperazione applicativa sono contenute nel decreto legislativo recante sistema pubblico di connettività approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva l'11 febbraio u.s. e attualmente alla firma del Capo dello Stato. Al fine di accogliere quanto evidenziato dal predetto organo consultivo la disposizione sarà modificata come segue: “2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo gg mm 2005, n. nn..., e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.”.

Le osservazioni di cui all' **articolo 70**, comma 3 sono accolte.

Per quanto riguarda le osservazioni di cui all' **articolo 72**, il Consiglio di Stato ha richiesto richiede che le regole tecniche siano adottate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988. A sostegno lo stesso organo consultivo richiama il proprio parere reso in relazione al decreto legislativo recante *Istituzione del sistema pubblico di connettività*.

In tale sede effettivamente il Consiglio di Stato aveva richiesto la medesima procedura ma “nei limiti in cui la norma abilita i decreti del Presidente del Consiglio a dettare non solo regole tecniche ma anche regole organizzative” (cfr. pag. 7 del parere n. 7904/04 del 14 giugno 2004).

Correttamente il Consiglio di Stato ha evidenziato l'aspetto discriminante tra regole tecniche da adottare con atti amministrativi e regole organizzative da adottare con norme regolamentari.

I dpcm previsti dall'articolo 72 sono relativi solo a normative squisitamente tecniche per le quali lo strumento regolamentare appare inadeguato soprattutto alla luce dei comprensibili aggiornamenti dovuti all'evoluzione della tecnologia.

Peraltro occorre osservare che l'articolo 72, ripropone l'articolo 8, comma 2 del dpr n. 445 del 2000, in base al quale sono state adottate tutte le regole tecniche vigenti (cfr. ad esempio dpcm 13 gennaio 2003 recante regole tecniche in materia di

firme elettroniche) la cui procedura di approvazione non prevede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 440 del 1988. Si tratta, come detto anche in altra parte delle presenti osservazioni, di regole squisitamente tecniche che nulla hanno a che fare con le fonti regolamentari.

Alla luce delle suesposte considerazioni non si ritiene di poter accogliere questa osservazione formulata dal Consiglio di Stato.

L'ulteriore osservazione di cui all'articolo 72 è accolta.

L'osservazione di cui all'**articolo 74** è accolta.

Secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato sarà realizzato un indice delle disposizioni con la loro rubrica. Analogamente saranno eliminati i riferimenti normativi nelle rubriche degli articoli, effettuate nei confronti di norma da abrogare.

Sono altresì accolti tutti gli aspetti relativi alla migliore e più corretta formulazione dello schema in esame di cui al punto 19 del parere del Consiglio di Stato.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I
(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del **presente codice** si intende per:

a) autenticazione informatica: la validazione dell'identificazione informatica effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

b) autorizzazione informatica: la verifica, attraverso opportune tecnologie, della corrispondenza tra le abilitazioni esistenti in capo al soggetto richiedente, identificato nei sistemi informativi, ed il tipo di operazione che il soggetto intende eseguire;

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati **anche** in rete dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

l) classificazione d'archivio: attività consistente nell'attribuzione di documenti, nel momento della loro creazione e acquisizione, ad una partizione del titolare o piano di classificazione corrispondente alle materie o alle funzioni di competenza dell'amministrazione, al fine di inserire stabilmente i documenti medesimi nella corretta posizione logica e fisica dell'archivio corrente;

m) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

n) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

o) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

p) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

q) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

r) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

s) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;

t) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

u) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;

v) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

z) identificazione informatica: l'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi;

aa) indirizzo elettronico: una casella di posta elettronica idonea ad identificare una struttura tecnologica in grado di trasmettere, ricevere e mantenere a disposizione messaggi di posta elettronica;

bb) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

cc) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

dd) sistema di gestione informatica dei documenti: l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti, **nonchè il sistema di trasmissione interna alle amministrazioni dei documenti informatici;**

ee) titolare o firmatario: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

ff) validazione temporale: il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

ART. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del **presente codice** si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che non sia diversamente stabilito, nel rispetto delle loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative alla gestione, alla conservazione e alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati **ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

4. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici **ed agli organismi di diritto pubblico.**

5. Le disposizioni del **presente codice** si applicano nel rispetto **della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,** delle disposizioni in materia di **protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

6. Le disposizioni del **presente codice** non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

SEZIONE II

(Diritti dei cittadini e delle imprese)

ART. 3

(Diritto all'uso delle tecnologie)

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel **presente codice.**

ART. 4

(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

ART. 5

(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

ART. 6

(Utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm2005, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7

(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

7-bis.

(Alfabetizzazione informatica dei cittadini).

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo di servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

ART. 8

(Partecipazione democratica elettronica)

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e **per** facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

ART. 9

(Sportelli per le attività produttive)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. **Lo Stato** realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo gmm2005, n. xx un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali ~~e idoneo a gestire il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese di cui~~ **anche ai fini di quanto previsto** all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003 n. 229, **e per gli opportuni servizi agli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con il predetto sistema.**

Art. 9-bis.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

5. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

SEZIONE III

(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)

ART. 10

(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione e **partecipazione**.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati, con misure informatiche, tecnologiche, ~~organizzative, logistiche~~ e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 72., ~~e di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.~~
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.
6. Nell'individuare le soluzioni tecnologiche da adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie scelte alla luce dei principi contenuti nel **presente codice** ~~e delle regole tecniche vigenti.~~

ART. 11

(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ART. 12

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, **dettando anche** le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, **Le Regioni e gli enti locali** promuovono le intese e gli accordi e **adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi** utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e **per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 72.**
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai comma 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le Regioni e gli enti locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare

mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

ART. 13

(Digitalizzazione e riorganizzazione)

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle **prescrizioni tecnologiche definite nelle** regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri della **Unione** europea.

ART. 14

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il perseguimento dei fini di cui al **presente codice**, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
 - a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni **centrali**, e ne verifica l'attuazione;
 - b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
 - c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
 - d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
 - e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 72 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
- ~~2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti contratti tipo concernenti l'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni centrali.~~
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del **presente codice**.

ART. 15

(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tal fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
- c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e **promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004;**
- e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la **predisposizione** e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- l) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

ART. 16 .

(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 15.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso a qualsiasi titolo il trattamento economico di missione; dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16-bis.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

7. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

CAPO II

(DOCUMENTO INFORMatico E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE)

SEZIONE I

(Documento informatico)

ART. 17

(Documento informatico)

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del **presente codice** ed alle regole tecniche di cui all'articolo 72.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 72.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

ART. 18

(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'**Unione** europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella **Unione** europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'**Unione** e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

ART. 19

(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 20

(Copie di atti e documenti informatici)

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la parola: ", informatiche".

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 72.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 72, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SEZIONE II (Firme elettroniche e certificatori)

ART. 21

(Firma digitale)

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

ART. 22

(Firma autenticata)

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal

titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 21, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 5.

ART. 23

(Certificatori)

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'**Unione** europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'**Unione** europea non si applicano le norme del **presente codice** e le relative norme tecniche di cui all'articolo 72, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

ART. 24

(Certificatori qualificati)

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 23.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
- b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del **presente codice** e le regole tecniche di cui all'articolo 72;
- c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
- d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 32;
- e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal **presente codice**.

4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal **presente codice** e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e **la rimozione dei suoi effetti**, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

ART. 25

(*Certificati qualificati*)

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
- b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
- c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
- d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
- e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
- f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
- g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

- a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
- b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 27 comma 3;
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

ART. 26

(*Accreditamento*)

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 23 ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
 - a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'**Unione** europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE.

ART. 27

(Responsabilità del certificatore)

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
 - a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
 - b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
 - c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
 - d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 29.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72 , salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72 . Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

ART. 28

(Vigilanza sull'attività di certificazione)

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.

ART. 29

(Obblighi del titolare e del certificatore)

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, **ivi incluso il titolare del certificato.**

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 26 , certificati qualificati deve inoltre:

- a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 72 , nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
- c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
- d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 72;
- e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
- f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali; ~~ai sensi dell'articolo 29, comma 9, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;~~
- g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
- h) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità

del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72;

- i) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchè garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro **degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati**;
- l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
- m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato **dal momento della sua emissione** almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
- n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
- o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
- p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

~~5. I dati personali raccolti per il rilascio dei certificati qualificati sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.~~

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espreso consenso della persona cui si riferiscono.

ART. 30

(Uso di pseudonimi)

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

ART. 31

(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

- a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi articolo 26 ; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
- b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 72 , di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del **presente codice** le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti *software* per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 32

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti **informatici** a cui la firma si riferisce. I documenti **informatici** devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi **sicuri** per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

ART. 33

(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
 - a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
 - b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
 - c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel **presente codice**;
 - d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 34

(Cessazione dell'attività)

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 26 comma 6.

SEZIONE III

(Contratti, pagamenti, libri e scritture)

ART. 35

(Pagamenti informatici)

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

ART. 36

(Libri e scritture)

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del **presente codice** e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

CAPO III

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Gestione informatica dei procedimenti)

ART. 37

(Procedimento e fascicolo informatico)

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **nei casi e nei modi previsti dal presente codice**.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. **Ai sensi degli** articoli da **14 a 14 quinquies** della legge 7 agosto 1990, n. 241, **previo accordo tra le amministrazioni coinvolte**, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

ART. 38

(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al **presente codice** e le regole tecniche di cui all'articolo 72.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Codice, ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dei beni ed attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

ART. 39

(Requisiti del sistema per la gestione informatica dei documenti)

1. Il sistema per la gestione dei documenti include.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve:
 - a) presentare requisiti di sicurezza ed integrità **anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54;**
 - b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita quale momento del processo di gestione dei flussi documentali;
 - c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dall'amministrazione ed il fascicolo, il procedimento e gli altri documenti cui esso è associato;
 - d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, il fascicolo, il procedimento ed il relativo responsabile;
 - e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema documentale da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali **e di accesso ai documenti amministrativi;**
 - f) garantire la corretta classificazione ed organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di archiviazione adottato;
 - g) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
 - h) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni, anche al fine di determinare lo stato e l'**andamento** dei procedimenti complessi;
 - i) ~~gestire i flussi di lavoro dei documenti in relazione ai procedimenti amministrativi;~~
 - l) garantire la conservazione permanente dei fascicoli e dei documenti informatici nel rispetto della vigente normativa in materia di obblighi conservativi e archiviazione storica dei documenti.

SEZIONE II

(Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico)

ART. 40

(Gestione informatica dei documenti)

1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata mediante sistemi informatici.
2. ~~Il sistema di gestione informatica dei documenti è realizzato in conformità dei requisiti di cui all'articolo 48 in modo da assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema e dei documenti in esso~~

~~contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di protezione dei dati personali.~~

3. Le pubbliche amministrazioni centrali adottano un manuale per la gestione del sistema documentale.

4. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali, nel proprio ambito, possono adottare un manuale per la gestione del sistema documentale.

ART. 41

(Aree organizzative omogenee)

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle unità organizzative dell'amministrazione, aree organizzative omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo.

2. Le pubbliche amministrazioni assicurano nel proprio ambito criteri uniformi di classificazione e archiviazione dei documenti.

3. Ciascuna AOO, è **strutturata in modo tale da assicurare** la gestione informatica dei documenti affidandola a personale in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente. Ad ogni documento è attribuito un identificativo, proprio dell'area organizzativa omogenea, associato ad una sequenza progressiva rinnovata ad ogni anno solare.

ART. 42

(Registrazione di protocollo)

1. La registrazione di protocollo è la memorizzazione di informazioni, registrate in forma non modificabile e non duplicabile, e relative ad ogni documento ricevuto o spedito su qualsiasi tipo di supporto, sul registro di protocollo.

2. La registrazione di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni relative al documento ricevuto o spedito:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema di protocollo;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema di protocollo;
- c) mittente per i documenti ricevuti o destinatari per i documenti spediti;
- d) oggetto del documento;
- e) data e protocollo del documento ricevuto se disponibili;
- f) impronta del documento informatico.

3. Il sistema deve consentire la produzione del registro di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

4. Le informazioni concernenti la registrazione di protocollo possono essere annullate esclusivamente secondo la procedura prevista nelle regole tecniche di cui all'articolo 45.

5. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica le operazioni di registrazione di protocollo sono effettuate sul registro di emergenza.

ART. 43

(Segnatura di protocollo)

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Essa è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
2. La segnatura di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni:
 - a) il numero progressivo del protocollo;
 - b) la data di protocollo;
 - c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'AOO competente.

ART. 44

(Procedure di salvataggio e conservazione)

1. E' consentito il trasferimento, su qualsiasi tipo di supporto informatico, delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni da conservare, acquisite con le versioni precedenti.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, la riproduzione delle informazioni del protocollo è effettuata con adeguata cadenza ed in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo le procedure di conservazione e sostituzione previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 45

(Regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti)

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni **da osservare nelle** operazioni di registrazione di protocollo, **di** segnatura di protocollo, **di** predisposizione del manuale di gestione, di salvataggio e conservazione dei documenti, **nonché in ogni altro aspetto della** gestione **informatica** dei documenti sono stabiliti con decreto ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 46

(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 72.

ART. 47 .

(Riproduzione e conservazione dei documenti)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei

documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 ~~ed in~~
~~funzione dei principi stabiliti dal presente codice e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.~~

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 48

(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'AOO di riferimento;
- b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'**agevole reperibilità** dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) **il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.**

SEZIONE III

(Trasmissione informatica dei documenti)

ART. 49

(Trasmissione informatica dei documenti)

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

ART. 49 bis.

(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi).

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

ART. 50

(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le comunicazioni **di documenti** tra le pubbliche amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
 - a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
 - c) ovvero se è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 72;
 - d) ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx.
3. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del **presente codice** le pubbliche amministrazioni provvedono a:
 - a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx, per ciascun registro di protocollo;
 - b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali **e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.**

ART. 51

(Posta elettronica certificata)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, **nei casi consentiti dalla legge**, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del **presente codice** e conformemente alle regole tecniche di cui all'articolo 72, sono opponibili ai terzi.

ART. 52

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del **presente codice**, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

CAPO IV
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

SEZIONE I
(Dati delle pubbliche amministrazioni)

ART. 53

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali e **nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico**.

2. **Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi sostenuti dall'amministrazione cedente.**

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati **predispone**, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo gmm2005, n. xxx.

ART. 54

(Sicurezza dei dati)

1. Le norme di sicurezza **definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 72**, garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 55

(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici delle pubbliche amministrazioni)

1. L'accesso telematico a dati, documenti e **procedimenti** è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del **presente codice** e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su pubblici siti accessibili per via telematica.

ART. 56

(Caratteristiche dei siti)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi accessibilità **nonché** di **elevata** usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazioni dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le Regioni e gli enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

ART. 57

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio **anche** di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, **il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;**

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché **i messaggi di informazione e di comunicazione** previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso, ~~sottoscritti digitalmente;~~

g) l'elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell'articolo 64.

2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del **presente codice**.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

Art. 57-bis.

(Consultazione in via telematica.)

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 57-ter.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 58

(Moduli e formulari)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del **presente codice** ~~i documenti rilevanti per il procedimento~~, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

SEZIONE II

(Fruibilità dei dati)

ART. 59

(Nozione di fruibilità di un dato)

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

ART. 60

(Limiti e modalità della fruibilità del dato)

~~1. Le pubbliche amministrazioni, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rendono accessibile e fruibile alle altre amministrazioni i dati di cui siano titolari quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi sostenuti dall'amministrazione cedente.~~

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati e **d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, tra le pubbliche amministrazioni centrali e tra queste e le Regioni e le autonomie locali.

ART. 61

(Dati territoriali)

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. **Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. **Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281**, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate **nell'ambito delle risorse già preordinate allo scopo**.

ART. 62

(Base di dati di interesse nazionale)

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che **tenga conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali anche al fine di evitare duplicazioni e che garantisca l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate**. La realizzazione di tali sistemi informativi e **le modalità di**

aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo xx del decreto legislativo gg mm 2005, n. xxx.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 63

(Delocalizzazione dei registri informatici)

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 38 comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del **presente codice**, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 72, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Art. 63-bis.

1. L'Indice Nazionale delle anagrafi (INA), di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici.

SEZIONE III *(Servizi in rete)*

ART. 64

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, **e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione**, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

~~4. Le pubbliche amministrazioni centrali pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.~~

ART. 65

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'identificazione stessa. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi ~~dalla firma digitale~~, dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

ART. 66

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 65, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 65, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 65, comma 3 non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

SEZIONE IV *(Carte elettroniche)*

ART. 67

(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno **di età**, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali **e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e **d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno **di età**, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno **di età**, possono contenere, **a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:**

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di identificazione in rete per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche **di cui** all'articolo 72, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e **d'intesa con** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

CAPO V

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Modalità di sviluppo ed acquisizione)

ART. 68

(Sviluppo delle tecnologie innovative)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base di gara le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

3. Le gare svolte ai sensi del comma 2 possono avere ad oggetto unicamente concorsi di progettazione ovvero appalti di servizi di cui ai capi IV e V del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e, comunque solo in relazione ad appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del suddetto decreto.

ART. 69

(Analisi comparativa delle soluzioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese **della medesima o di altre** amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
- e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, **secondo quanto previsto dal decreto legislativo gg mm 2005, n. nn**, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

SEZIONE II

(Riuso)

ART. 70

(Riuso dei programmi informatici)

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli **in formato sorgente, completi della documentazione disponibile**, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, **di cui al comma 1**, clausole che garantiscano **il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni**.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

ART. 71

(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)

1. Il CNIPA, **previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni **centrali** che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

CAPO VI REGOLE TECNICHE

ART. 72

(Regole tecniche)

1. Le regole tecniche previste nel **presente codice** sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel **presente codice** e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo xx del decreto legislativo gg mm 2005, nn....., **e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del **presente codice** restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

ART. 73

(Norme transitorie per la firma digitale) (art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2003)

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.

ART. 74

(Aggiornamenti)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

ART. 75

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
- b) gli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; ~~59; 60~~; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
- c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d) articolo 27, comma 8, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e) **Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

2. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; ~~59; 60~~; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

ART. 76

(Entrata in vigore del codice)

1. Le disposizioni del **presente codice** entrano in vigore a decorrere dal 180° giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il **presente codice**, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1 <i>(Definizioni)</i>	
comma 1, lettera a)	= =
“ lettera b)	= =
“ lettera c)	= =
“ lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera e)	Art. 1, comma 1, lettera t), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera g)	Art. 1, comma 1, lettera u), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera h)	Art. 22, comma 1, lettera c), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera i)	Art. 22, comma 1, lettera d), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera l)	= =
“ lettera m)	= =
“ lettera n)	= =
“ lettera o)	= =
“ lettera p)	= =
“ lettera q)	Art. 1, comma 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera r)	Art. 1, comma 1, lettera n), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera u)	Art. 1, comma 1, lettera q), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera v)	= =
“ lettera z)	Art. 22, comma 1, lettera h), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 2 <i>(Finalità e ambito di applicazione)</i>	= =
Articolo 3 <i>(Diritto all'uso delle tecnologie)</i>	= =
Articolo 4 <i>(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)</i>	= =
Articolo 5 <i>(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)</i>	= =
Articolo 6 <i>(Utilizzo della posta elettronica certificata)</i>	= =
Articolo 7 <i>(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)</i>	= =
Articolo 8 <i>(Partecipazione democratica elettronica)</i>	= =
Articolo 9	= =

<i>(Sportelli per le attività produttive)</i>	
Articolo 10 <i>(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)</i>	==
Articolo 11 <i>(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)</i>	==
Articolo 12 <i>(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)</i>	
Articolo 13 <i>(Digitalizzazione e riorganizzazione)</i>	==
Articolo 14 <i>(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica)</i>	
comma 1, lettera a)	Articolo 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera b)	Articolo 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera c)	Articolo 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
“ lettera d)	Articolo 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera e)	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 15 <i>(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)</i>	==
Articolo 16 <i>(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)</i>	==
Articolo 17 <i>(Documento informatico)</i>	==
comma 1	Articolo 8, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 8, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 8, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 18 <i>(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)</i>	
comma 1	Articolo 10, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 10, comma 1 e 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29- <i>quater</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 4	Articolo 10, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 19 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	Articolo 9, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 9, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	= =
comma 4	Articolo 9, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	= =
comma 2	Articolo 20, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 20, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 20, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 20, comma 5, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
Articolo 21 (Firma digitale)	
comma 1	Articolo 23, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 23, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 23, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 23, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 22 (Firma autenticata)	
comma 1	Articolo 24, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 24, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 24, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 24, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
Articolo 23 (Certificatori)	
comma 1	Articolo 26, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 26, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 26, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 24 (Certificatori qualificati)	
comma 1	Articolo 27, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 27, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 25 (Certificati qualificati)	
comma 1, lettera a)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera b)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera c)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera d)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera e)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera f)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera g)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), d.p.r. 28.12.2000 n. 445

comma 2	Articolo 27- <i>bis</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27- <i>bis</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =
Articolo 26 (<i>Accreditamento</i>)	
comma 1	Articolo 28, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 28, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 28, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 28, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 28, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 28, comma 7, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 8	= =
Articolo 27 (<i>Responsabilità del certificatore</i>)	
comma 1, lettera a)	Articolo 28- <i>bis</i> , c. 1, lettera a, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera b)	Articolo 28- <i>bis</i> , c. 1, lettera b, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera c)	Articolo 28- <i>bis</i> , c. 1, lettera c, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera d)	= =
comma 2	Articolo 28- <i>bis</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28- <i>bis</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 28 (<i>Vigilanza sull'attività di certificazione</i>)	
comma 1	Articolo 29, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 29 (<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>)	
comma 1	Articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29- <i>bis</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =
comma 5	= =
Articolo 30 (<i>Uso di pseudonimi</i>)	
comma 1	Articolo 29- <i>ter</i> , comma, 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 31 (<i>Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati</i>)	
comma 1	Articolo 29- <i>quinqies</i> , c. 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29- <i>quinqies</i> , c. 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29- <i>quinqies</i> , c. 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =
Articolo 32 (<i>Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma</i>)	
comma 1	Articolo 29 <i>sexies</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 <i>sexies</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 <i>sexies</i> , comma 3, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445

comma 4	Articolo 29 <i>sexies</i> , comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 1 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Comma 6	Articolo 10, comma 3 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 33 <i>(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)</i>	
comma 1	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 34 <i>(Cessazione dell'attività)</i>	
comma 1	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 35 <i>(Pagamenti informatici)</i>	
comma 1	Articolo 12, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 36 <i>(Libri e scritture)</i>	
comma 1	Articolo 13, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 37 <i>(Procedimento e fascicolo informatico)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 38 <i>(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 39 <i>(Requisiti del sistema per la gestione dei documenti)</i>	
comma 1	==
comma 2, lettera a)	Articolo 52, comma 1, lettera a) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera b)	Articolo 52, comma 1, lettera b) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera c)	Articolo 52, comma 1, lettera c) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera d)	Articolo 52, comma 1, lettera d) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera e)	Articolo 52, comma 1, lettera e) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera f)	Articolo 52, comma 1, lettera f) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera g)	Articolo 65, comma 1, lettera c) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera h)	Articolo 65, comma 1, lettera d) d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 2, lettera i)	==
comma 2, lettera l)	==
Articolo 40 (Gestione informatica dei documenti)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 41 (Aree organizzative omogenee)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 42 (Registrazione di protocollo)	
comma 1	==
comma 2	Articolo 53, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 53, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	==
comma 5	==
Articolo 43 (Segnatura di protocollo)	
comma 1	Articolo 55, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 55, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 44 (Procedure di salvataggio e conservazione)	
comma 1	Articolo 62, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 70, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 62, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 45 (Regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti)	
comma 1	Articolo 66, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 46 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	Articolo 51, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 47 (Riproduzione e conservazione dei documenti)	
comma 1	Articolo 6, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	Articolo 6, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 48 <i>(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)</i>	
comma 1, lettera a)	= =
“ lettera b)	= =
“ lettera c)	= =
Articolo 49 <i>(Trasmissione informatica dei documenti)</i>	LIBRO II
comma 1	Articolo 43, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 14, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 50 <i>(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 51 <i>(Posta elettronica certificata)</i>	
comma 1	LIBRO II= =
comma 2	Articolo 14, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 14, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 52 <i>(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)</i>	
comma 1	Articolo 17, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 17, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 53 <i>(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 54 <i>(Sicurezza dei dati)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =
Articolo 55 <i>(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici)</i>	
comma 1	= =
Articolo 56 <i>(Caratteristiche dei siti)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =

Articolo 57 <i>(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 58 <i>(Moduli e formulari)</i>	
comma 1	Articolo 9, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
Articolo 59 <i>(Nozione di fruibilità di un dato)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 60 <i>(Limiti e modalità della fruibilità del dato)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 61 <i>(Dati territoriali)</i>	LIBRO II
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
comma 5	==
comma 6	==
Articolo 62 <i>(Base di dati di interesse nazionale)</i>	LIBRO III
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 63 <i>(Delocalizzazione dei registri informatici)</i>	LIBRO II
comma 1	==
Articolo 64 <i>(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==

Articolo 65 <i>(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	Articolo 12 decreto legislativo 10/2002
Articolo 66 <i>(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)</i>	
comma 1, lettera a)	Articolo 38, comma 2, lettera a), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera b)	Articolo 38, comma 2, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera c)	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 67 <i>(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)</i>	
comma 1	Articolo 36, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 8, lettera b), l. 16.1.2003, n. 3
comma 3	Articolo 36, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 36, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 36, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 36, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 36, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 8	= =
Articolo 68 <i>(Sviluppo delle tecnologie innovative)</i>	
comma 1	LIBRO II= =
comma 2	LIBRO II= =
Articolo 69 <i>(Analisi comparativa delle soluzioni)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 70 <i>(Riuso dei programmi informatici)</i>	
comma 1	Articolo 25, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 71 <i>(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)</i>	
comma 1	= =
comma 2	= =

Articolo 72 (Regole tecniche)	
comma 1	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445 LIBRO II
comma 2	= =
Articolo 73 (Norme transitorie per la firma digitale)	
comma 1	Articolo 11, comma 1, d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 74 (Aggiornamenti)	
comma 1	= =
Articolo 75 (Abrogazioni)	
comma 1	= =